



Comune di Poggio Mirteto
Provincia di Rieti

Regolamento delle consulte comunali

Approvato con delibera n. 31 del 31/07/2006

Indice

1. Art.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
2. Art.2 – COSTITUZIONE DELLE CONSULTE
3. Art.3 – FINALITA' DELLE CONSULTE
4. Art.4 – NOMINA DELLE CONSULTE
5. Art.5 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
6. Art. 6 – COSTITUZIONE DELLE CONSULTE
7. Art. 7 - ATTIVITA' DELLE CONSULTE TEMPI E DEFINIZIONE DEL PARERE
8. Art. 8 – FUNZIONAMENTO
9. Art. 9 - ATTIVITA' DELLE CONSULTE PER LA NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO
10. Art. 10 - LUOGO DELLE ADUNANZE
11. Art.11 – DURATA
12. Art. 12 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'elezione, le finalità, le convocazioni, le adunanze ed il funzionamento delle Consulte Comunali; viene emanato in applicazione ed in relazione a quanto previsto negli art. 41 e 42 dello Statuto Comunale.
2. Le Consulte del Comune di Poggio Mirteto sono:
 - La consulta dell'economia, del lavoro e delle attività sociali, che si occuperà anche di trasporti, del settore socio-assistenziale, infanzia e di protezione civile;
 - La consulta della cultura, istruzione, sport, qualità della vita e ambiente.

ART. 2
COSTITUZIONE DELLE CONSULTE

Ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto Comunale le Consulte sono costituite dai rappresentanti di Associazioni Nazionali che operano nel territorio, da rappresentanti di associazioni iscritte nel registro comunale di cui al comma 3 del medesimo articolo, e da rappresentanti di organismi scolastici.

ART. 3
FINALITA' DELLE CONSULTE

Le finalità delle Consulte sono la valorizzazione, la riqualificazione e lo sviluppo del territorio con il coinvolgimento dei cittadini tramite le libere forme associative iscritte al registro comunale delle associazioni, mediante attività propositive e di consultazione nei confronti del Consiglio.

ART. 4
NOMINA DELLE CONSULTE

Le Consulte vengono elette con votazioni separate dai delegati di tutte le associazioni di cui all'art. 2 convocate in assemblea congiunta dal Sindaco o da un suo delegato. L'Assemblea di cui al comma 1 sarà costituita da 2 delegati indicati da ogni singolo organismo. Quindici giorni prima della data dell'assemblea, le associazioni tramite il presidente o il responsabile regolarmente nominato dovranno comunicare al sindaco i due delegati all'Assemblea. IL Consiglio Comunale prende atto dei rappresentanti delle Consulte.

ART.5
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La data dell'Assemblea generale di cui all'art.4 viene stabilita dal Sindaco. L'Assemblea è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato. Il Sindaco individuerà le forme idonee per pubblicizzare la convocazione dell'assemblea al fine di rendere possibile la partecipazione di tutte le associazioni.

.

ART.6
COSTITUZIONE DELLE CONSULTE

1. La consulta dell'economia, del lavoro e delle attività sociali è composta da:
 - · 3 rappresentanti delle associazioni sindacali presenti sul territorio;
 - · 4 rappresentanti delle associazioni degli esercenti, arti ed attività artigianali, commerciali, industriali e agricole presenti sul territorio;
 - · 1 rappresentante di associazioni o comitati regolarmente costituiti che si occupano di problematiche relative al trasporto pubblico
 - · 2 rappresentanti delle associazioni socio-assistenziali
 - · 1 rappresentante delle associazioni che operano nel settore dell'infanzia
 - · 2 rappresentanti delle associazioni di Protezione Civile regolarmente riconosciute, aventi sede nel territorio del comune o che collaborano stabilmente con il comune

2. La consulta della cultura, istruzione, sport, qualità della vita e ambiente è composta da:
 - · 2 insegnanti designati dalle Scuole di 1° grado presenti nel Comune: rispettivamente in rappresentanza della Scuola Elementare e della Scuola Media;
 - · 2 insegnanti designati dalle Scuole di 2° grado presenti nel Comune;
 - · 3 rappresentanti delle associazioni sportive;
 - · 2 rappresentanti delle associazioni ambientaliste;
 - · 6 rappresentanti delle associazioni culturali.
 - · 1 rappresentante della banda comunale nazionale garibaldina
 - · 1 rappresentante delle associazioni giovanili

ART.7
ATTIVITA' DELLE CONSULTE TEMPI E DEFINIZIONE DEL PARERE

- 1 Le Consulte presentano al Sindaco istanze, petizioni, proposte programmatiche inerenti le loro attività . Il Sindaco e l'assessore competente sentita la commissione consiliare circa l'ammissibilità delle proposte per l'ulteriore esame da parte del consiglio o della giunta per le rispettive competenze ,dando comunicazione dell'esito alle consulte proponenti;
- 2 Le proposte riguardanti le attività, per una pianificazione degli interventi sul territorio di tutte le associazioni, devono essere presentate dalle Consulte alla Giunta Comunale entro il 20 Ottobre di ogni anno;
- 3 La Giunta Comunale convocherà entro 20 giorni dal suddetto termine le Consulte per definire le attività programmate per l'anno successivo. La mancata partecipazione alla convocazione indetta dalla Giunta Comunale di almeno i due terzi di ogni singola Consulta, comporterà automaticamente l'esclusione da eventuali contributi;
- 4 Le attività di partecipazione delle consulte sono comunque disciplinate dall'art 42 dello statuto;
- 5 Il parere di cui all'art.42 punto 5 dello statuto comunale deve essere richiesto congiuntamente dalla commissione consiliare e dalla giunta sulle materie di esclusiva competenza del consiglio .Le consulte esprimono il parere entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.Trascorso tale termine la richiesta si riterrà accolta;
- 6 Il parere delle Consulte, se in contrasto con quanto proposto dall'amministrazione comunale, dovrà essere espresso motivando con proposte alternative il proprio dissenso;

7 I pareri espressi dalle Consulte dovranno essere comunicati per iscritto al Sindaco nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.

ART.8 FUNZIONAMENTO

La Consulta è convocata dal Presidente almeno 1 volta l'anno.

Può essere richiesta la convocazione della Consulta da almeno un terzo degli aventi diritto tramite istanza inviata dal Presidente e per conoscenza al Sindaco, specificando gli argomenti da discutere.

La convocazione di cui al comma uno del presente articolo da parte del Presidente deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza.

In mancanza della convocazione di cui al comma 3 da parte del Presidente, la stessa sarà fatta dal Sindaco.

Può essere presentata una mozione di sfiducia al Presidente della Consulta ed inviata per conoscenza al Sindaco da almeno la metà più uno degli aventi diritto e approvata da almeno i due terzi dei componenti assegnati.

Dalla data dell'approvazione della mozione, il Presidente decade automaticamente.

Il Sindaco entro 30 giorni dovrà convocare la Consulta per l'elezione del nuovo Presidente.

In assenza, impedimento, dimissioni o decadenza le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vicepresidente.

Ciascuna delle Consulte elegge al proprio interno il Presidente, e successivamente il Vicepresidente. L'elezione deve avvenire a scrutinio segreto con almeno il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.

Perché ogni consulta possa validamente deliberare è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti. Le decisioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

Il Presidente nomina il segretario verbalizzante.

Il segretario dovrà:

- . Verbalizzare le presenze
- . Verificare la validità dell'Assemblea
- . Redigere i verbali della stessa
- . Inviare una copia degli atti agli organi competenti.

ART.9 ATTIVITA' DELLE CONSULTE PER LA NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO

I candidati alla carica di Difensore Civico oltre quanto stabilito dal comma 8 dell'art. 42 dello Statuto, devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

1. diploma di laurea;
2. età non inferiore a 50 anni;
3. non essere iscritto a nessun partito politico.

Per la individuazione dei 5 candidati, i presidenti delle consulte, di concerto fra loro, predisporranno un avviso pubblico che indicherà i termini per le presentazioni delle candidature, del curriculum e i requisiti necessari.

ART.10
LUOGO DELLE ADUNANZE

- 1 Le Consulte di regola, si riuniscono nella sala messa di volta in volta a disposizione dal comune.
- 2 E' possibile tuttavia che si riuniscano in luoghi diversi, purché compresi negli ambiti territoriali del Comune, previo avviso ai propri membri.

ART.11
DURATA

- 1 Le Consulte durano in carica tre anni.
 - 2 Entro 20 giorni dalla scadenza dovranno essere avviate da parte del Comune tutte le procedure necessarie al rinnovo delle stesse.
- I componenti le consulte non possono essere eletti per non più di due volte consecutive.

ART.12
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che è divenuta esecutiva la delibera di approvazione.